



Il trattato di Marrakech sull'accesso delle persone con disabilità visive alle opere pubblicate può essere concluso dall'Unione soltanto

In effetti, questo trattato può incidere su norme comuni dell'Unione europea in materia di tutela del diritto d'autore

Il trattato di Marrakech¹ impone agli Stati contraenti di prevedere nella loro legislazione nazionale che determinati enti (ossia enti pubblici e organizzazioni senza scopo di lucro che forniscono servizi di istruzione, formazione, lettura adattata o accesso alle informazioni) possano riprodurre o distribuire esemplari di opere pubblicate in un formato accessibile alle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa (in prosieguo: i «beneficiari»), senza autorizzazione del titolare del diritto d'autore. Gli Stati devono parimenti facilitare lo scambio transfrontaliero degli esemplari in formato accessibile, autorizzando determinate forme di esportazione e importazione di questi esemplari.

Nel 2012, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a partecipare, a nome dell'Unione europea, ai negoziati condotti nel quadro dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) sul futuro trattato di Marrakech. Il trattato è stato adottato il 27 giugno 2013. La Commissione, ritenendo che l'Unione potesse concludere da sola (cioè senza la partecipazione degli Stati membri) il trattato di Marrakech, ha presentato una proposta di decisione di conclusione del trattato, che non è stata adottata dal Consiglio. Essa ha allora investito la Corte di una richiesta di parere per sapere se il trattato di Marrakech possa essere concluso dall'Unione da sola oppure se la partecipazione degli Stati membri sia necessaria tal fine. Otto Stati membri, che ritengono che l'Unione non abbia una competenza esclusiva per concludere il trattato nel suo insieme e che la loro partecipazione sia pertanto necessaria, hanno preso parte alla procedura di parere².

Nel suo odierno parere, la Corte esamina se il trattato di Marrakech sia ricollegabile alla politica commerciale comune, che rientra, in forza del Trattato FUE, nella competenza esclusiva dell'Unione. La Corte conclude che **il trattato non rientra nella politica commerciale comune**. Infatti, da un lato, il trattato ha lo scopo non di promuovere, facilitare o disciplinare il commercio internazionale degli esemplari in formato accessibile, bensì di migliorare la condizione dei beneficiari facilitando, in diversi modi, l'accesso di tali persone alle opere pubblicate. Dall'altro, gli scambi transfrontalieri di esemplari in formato accessibile, previsti dal trattato di Marrakech, non possono essere assimilati a scambi internazionali effettuati da operatori normali a fini commerciali (infatti, gli scambi si effettuano solo tra enti pubblici o organismi senza fini di lucro in condizioni precisate dal trattato e le esportazioni e le importazioni sono destinate ai soli beneficiari).

La Corte ricorda, poi, che **l'Unione dispone parimenti di una competenza esclusiva quando la conclusione di un accordo internazionale può incidere su «norme comuni» o modificarne la portata**. La Corte esamina pertanto se sia questo il caso per il trattato di Marrakech.

¹ Trattato di Marrakech, volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa.

² Si tratta della Finlandia, della Francia, dell'Italia, della Lituania, della Repubblica ceca, del Regno Unito, della Romania e dell'Ungheria.

A questo proposito, la Corte rileva che la direttiva dell'Unione sul diritto d'autore³ consente agli Stati membri che lo desiderino di prevedere un'eccezione o una limitazione dei diritti di riproduzione e comunicazione al pubblico per le persone colpite da disabilità. Da ciò discende che l'eccezione o la limitazione prevista dal trattato di Marrakech dovrà essere introdotta nel quadro dell'ambito armonizzato dalla direttiva. Lo stesso dicasi per i regimi di esportazione e importazione previsti da questo trattato, in quanto essi hanno come scopo quello di autorizzare la comunicazione al pubblico o la distribuzione, sul territorio di uno Stato contraente, di esemplari in formato accessibile pubblicati in un altro Stato contraente, senza che sia richiesto il consenso dei titolari dei diritti. In tale contesto, la Corte sottolinea che, benché gli Stati membri dispongano, in virtù della direttiva, della facoltà di prevedere una siffatta eccezione o limitazione, si tratta di una facoltà concessa dal legislatore dell'Unione che è rigorosamente inquadrata da diversi obblighi del diritto dell'Unione.

La Corte rileva, parimenti, che, al contrario della direttiva, il trattato di Marrakech prevede un obbligo (e non una mera facoltà) di introdurre un'eccezione o una limitazione a vantaggio di determinate persone con disabilità. La Corte giudica, pertanto, che, in seguito alla conclusione del trattato, l'insieme degli Stati membri sarà tenuto a prevedere l'eccezione o la limitazione a beneficio delle persone colpite da disabilità.

Da ciò discende che **il complesso degli obblighi previsti dal trattato di Marrakech rientra in un ambito già coperto in gran parte da «norme comuni dell'Unione» e che la conclusione di questo trattato può incidere su queste norme o modificarne la portata.**

Siccome la conclusione del trattato di Marrakech può incidere sulla direttiva in materia di diritto d'autore o modificarne la portata, la Corte conclude che l'Unione dispone di una competenza esclusiva e che il trattato può essere concluso dall'Unione da sola, senza la partecipazione degli Stati membri.

IMPORTANTE: Uno Stato membro, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione possono chiedere il parere della Corte di giustizia sulla compatibilità di un accordo previsto con i trattati. In caso di parere negativo della Corte, l'accordo previsto non può entrare in vigore, a meno che non intervenga una modifica di quest'ultimo o una revisione dei trattati.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) del parere è pubblicato sul sito CURIA

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

³ Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU 2001, L 167, pag. 10).